

CRISTINA SPADARO

COMPENSO DELL'AGENTE PER L'ATTIVITÀ DI ESAZIONE

Sintesi

Una interessante oltre che recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro (Sent. 16 settembre 2013, n. 21079) è ritornata ad affrontare l'annoso problema del diritto dell'agente ad essere ricompensato per l'attività di incasso dei corrispettivi dovuti dai clienti, svolta su incarico della preponente nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro.

Tale attività non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia ma soltanto un'attività accessoria e complementare che viene nella prassi richiesta all'agente in maniera stabile e continuativa.

L'articolo 1744 c.c. non prevede una particolare forma per la concessione della facoltà di riscossione, precisando solo che ove la stessa sia stata attribuita all'agente, lo stesso non può concedere sconti oppure dilazioni senza autorizzazione speciale.

Il principio da sempre consolidato con riferimento alla citata norma di legge è quello di ricomprendere nella provvigione originariamente pattuita nel contratto di agenzia stipulato *inter partes* la remunerazione relativa all'attività di incasso mentre quella di riconoscergli un separato compenso in caso di conferimento dell'incarico nel corso del rapporto di lavoro.

L'esame della citata disposizione fa emergere, con evidenza che le parti sociali non hanno ritenuto necessaria la forma scritta per il conferimento dell'incarico.

A conforto di quanto precede va riscon-

trato che già in passato la Corte di Cassazione ha, affermato il principio secondo cui: *“nei casi in cui non sia richiesta la forma scritta, l'attribuzione all'agente della facoltà di riscuotere può essere provata con ogni mezzo e, quindi, anche con presunzioni”* (Cass. Sez. lav. 07 luglio 2006, n. 15484 che si allega; Cass. sez. lav. 17 gennaio 1998, n. 403; Cass. civ. 19 giugno 1975, n. 2465; Cass. 09 ottobre 1962, n. 2890).

Orbene, nella decisione del 16 settembre 2013, n. 21079, i Giudici della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, hanno confermato che, in tema di contratto di agenzia, l'attribuzione all'agente della facoltà di riscossione viene concessa in ogni forma e provata con ogni mezzo, anche per presunzioni.

Da ciò ne consegue che, l'agente ha diritto al pagamento della indennità di maneg-

gio di denaro per i contratti stipulati, sia quando ciò risulta espressamente scritto nel contratto stesso, e sia quando tale esercizio sia abituale e costante da parte dello stesso.

Nel caso sottoposto al proprio esame, i Giudici di legittimità hanno, quindi, ritenuto che pur in assenza di qualsivoglia riferimento contenuto nel contratto individuale stipulato tra le parti alla facoltà di incassare per l'agente in nome e per conto della preponente, tuttavia la natura continuativa dell'attività svolta nonché il tacito consenso della mandante rappresentasse elementi significativi della sussistenza del diritto dell'agente ad ottenere la remunerazione di tale attività ulteriore, richiedente un notevole sforzo ulteriore e per l'adempimento della quale la società non aveva dedotto men che mai fornito la prova di aver corrisposto somme aggiuntive.